



# Utilizzo dei processi digitali nel diritto societario

A cura di: Claudia Savio - Conservatore del Registro delle Imprese di Torino



## ***PRESUPPOSTI***

Le norme che regolano gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA prevedono che gli stessi siano eseguiti, in ogni caso, secondo modalità informatiche e telematiche.

- Legge 580/93
- DPR 581/1995
- art. 31, c. 2, della legge 340/2000
- Art. 9 DL 31 gennaio 2007 n. 7 (l.40/2007) Comunica
- D.lgs. 82/2005 CAD

## *Pertanto*

Gli atti da iscrivere o depositare nel registro delle imprese sono:

- documenti "**originariamente**" **informatici** (cioè documenti che nascono informatici) e quindi sono firmati digitalmente;
- documenti **informatici "derivati"**: cioè, documenti che nascono analogici, sottoscritti autografamente, sottoposti a scansione ottica, con allegazione di una dichiarazione di conformità da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, che sottoscrive a sua volta digitalmente la copia ottica in questione.

## **ATTI INFORMATICI**

- 1. **articolo 36, comma 1 bis, della Legge 6 agosto 2008 n. 133**, che disciplina il deposito dell'atto di trasferimento della proprietà per atto tra vivi a titolo oneroso delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, sottoscritto con firma digitale dalle parti contraenti, nel rispetto della normativa (art. 2470 c.c. **CESSIONE QUOTE SRL**)
- 2. **art. 3, comma 4-ter, e art. 36 comma 5 D.L. n. 179/2012** il quale stabilisce che, ai fini degli adempimenti pubblicitari... il **contratto di rete** deve essere redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso al registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto ministeriale
- 3. **art. 3 DPCM 10.12.2008** obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile per i bilanci e i relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo

**ATTO COSTITUTIVO DI START UP INNOVATIVA Art. 11 Direttiva 101/2009/CE**


## *Le novità del Registro Imprese: Direttiva (UE) 2019/1151*

- L'11 luglio 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la “Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario
- Termine per il recepimento: 1° agosto 2021, prorogabile di un anno in caso di oggettive difficoltà di recepimento



## *FINALITA'*

- facilitare la costituzione delle società, in particolare micro, piccole e medie imprese (PMI), e la registrazione delle loro succursali,
- ridurre costi stimati tra i 42 e gli 84 milioni di Euro,
- ridurre le tempistiche e connessi oneri amministrativi
- ridurre le differenze tra gli Stati membri con riguardo agli strumenti on line e ai servizi di e-government in materia societaria



- La Direttiva, favorendo la costituzione on line di società e la registrazione di succursali in Stati membri, come da tempo avviene in Danimarca ed Estonia, è parte del piano d'azione dell'UE per la costituzione di un mercato unico digitale


## Articolo 13 octies Costituzione online delle società

1. Gli Stati membri provvedono affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4, e del paragrafo 8 del presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis. (13 octies 1° c.)
2. Gli Stati membri precisano le modalità per la costituzione online delle società, comprese le norme relative all'uso di modelli, di cui all'articolo 13 nonies, e i documenti e le informazioni richiesti per la costituzione di una società. Nel quadro di tali norme, gli Stati membri assicurano che la costituzione online possa essere effettuata presentando documenti o informazioni in formato elettronico, comprese le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4. (13 octies 2° c.)

## Articolo 13 octies Costituzione online delle società

1. Gli Stati membri assicurano che, quando la procedura di costituzione di una società prevede il versamento del capitale sociale, il pagamento possa essere effettuato online, in conformità dell'articolo 13 sexies, su un conto bancario della banca che opera nell'Unione. Essi provvedono inoltre a che anche la prova di tali pagamenti possa essere fornita online (13 octies 6° c)
2. Gli Stati membri assicurano che la costituzione online sia completata entro cinque giorni lavorativi, laddove la società sia costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli di cui all'articolo 13 nonies, oppure dieci giorni lavorativi negli altri casi, a decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, degli eventi seguenti: (13 octies 6° c)

**La presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online di cui all'articolo 13 octies rimanga possibile. (13 nonies 2c.)**



3. Il contenuto dei modelli è disciplinato dal diritto nazionale. (13 nonies 4c.)



# **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

## **QUADRO NORMATIVO:**

1. Direttiva 2017/1132 (Istituzione del BRIS)
2. Regolamento UE 2018/1724 (Istituzione dello sportello digitale unico)
  - **Imprese con forte propensione verso il digitale**
  - **Forti differenze tra gli Stati membri**
  - **Costituisce attuazione del piano d'azione per la costituzione di un mercato unico digitale**

**Nell'UE operano circa 24 milioni di imprese, di cui l'80% è rappresentato da società a responsabilità limitata o equipollenti e 98%-99% PMI**

## ***Start up innovative costituite con atto digitale***


### **ART. 11 DIR 101/2009/CE**

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico

# *Start up innovative costituite con atto digitale*

## Art. 4, comma 10-bis d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015

- prescrive che l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative siano redatti per atto pubblico ovvero, in deroga all'art. 2463 del codice civile, in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori a norma dell'art. 24 del C.A.D.;



- l'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese;



**ART. 4 DM 17.02.2016**



**CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DALLA SEZIONE SPECIALE**

In caso di cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa.....la società mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria senza necessità di modificare o ripetere l'atto



**SENTENZE TAR LAZIO 10004/10006/10009/2017**

«ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere che l'iscrizione in sezione ordinaria possa permanere solo se la società possieda i requisiti di forma e sostanza di una comune s.r.l., in ossequio al generale principio di conservazione degli atti giuridici, non già se sia priva del requisito della costituzione dell'atto pubblico»



**2332 c.c. Nullità della società**

## Confronto

- [ART. 11 DIR 101/2009/CE](#)

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico

- [Art. 13 nonies DIR 1151/2019](#)

La presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online di cui all'articolo 13 octies rimanga possibile

**Art. 13 nonies**




La presente direttiva non pregiudica il requisito, **ai sensi del diritto nazionale**, che gli atti costitutivi siano redatti in **forma di atto pubblico**, purché la costituzione online di cui all'articolo 13 octies rimanga possibile.

**SENTENZE TAR LAZIO**  
**10004/10006/10009/2017**



**2463 c.c.**



**ATTO PUBBLICO  
DIGITALE**



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

